



ORDINE degli AVVOCATI di BARI
Palazzo di Giustizia
BARI

Il Consigliere Segretario

Prot. n. 15393/2019

Bari, 20 novembre 2019

Ill.mo Sig.
Avv. Andrea MASCHERIN
Presidente Consiglio Nazionale
Forense - ROMA

Ill.mo Sig.
Avv. Nunzio LUCIANO
Presidente Cassa Forense - ROMA

Ill.mo Sig.
Avv. Giovanni MALINCONICO
Coordinatore Organismo
Congressuale Forense - ROMA

Ill.mi Sigg.ri
PRESIDENTI
Consigli Ordine Avvocati - Loro Sede

Ill.mo Signor
Avv. Giuseppe Davide DEGENNARO
Delegato Distr. Cassa Forense


Ill.mo Signor
Avv. Francesco MAIONE
Delegato Distr. Cassa Forense

Ill.mo Signor
Avv. Francesco PIGNATIELLO
Delegato Distr. Cassa Forense

Ill.mo Signor
Avv. Giovanni SCHIAVONI
Delegato Distr. Cassa Forense

Oggetto: Bando Cassa Forense - selezione studi legali

in relazione all'oggetto Vi comunico che questo Consiglio nella seduta del 19 novembre 2019 ha adottato il seguente deliberato:



ORDINE degli AVVOCATI di BARI
Palazzo di Giustizia
BARI

Il Consigliere Segretario

“Con riferimento alla nota del 28.10.2019, prot. nr. 211234, a firma del Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Avv. Nunzio LUCIANO, pervenuta in pari data e protocollata al nr. 13992, in cui veniva dato riscontro a precedente delibera adottata da questo Consiglio nella seduta del 22.10.2019 ed avente ad oggetto la richiesta di modifica del bando adottato e pubblicato sul sito della stessa Cassa Forense per la selezione di studi legali cui affidare le attività di assistenza e consulenza stragiudiziale specialistica nella parte in cui prevede il requisito del fatturato minimo (art. 4, comma 2, all. 2, capitolato),

PREMESSO

- che nella nota di riscontro del 28.10.2019, il Presidente della Cassa Forense ha precisato che la tipologia e la peculiarità dell'incarico di cui al detto bando prevede l'individuazione di un professionista, con elevato profilo specialistico sia nel settore dei servizi dei mercati finanziari e che in quello della contrattualistica pubblica, che assista l'Ente nella selezione di un organismo di investimento collettivo del risparmio attraverso il quale procedere all'investimento di importi anche molto significativi;
- che nella detta nota il Presidente della Cassa Forense ha fatto presente che il requisito richiesto dal bando per la partecipazione alla detta selezione risulta congruo e conforme alla normativa vigente anche in relazione alla tipologia dell'intera operazione da sviluppare;
- che in particolare il requisito in esame è quello di possedere *“un fatturato minimo pari a Euro 300.000,00 per l'intero triennio 2016-2017-2018”*, ma con una ulteriore suddivisione per i tre anni e per ciascuno dei due profili specifici di attività, risultando pertanto di € 50.000,00 per ciascun anno;
- che data la tipologia dell'incarico da affidarsi, detto requisito appare comunque correttamente individuato e, peraltro, conforme alle Linee Guida nr. 12 in materia di affidamento dei servizi legali approvate dall'ANAC con deliberazione del 907 del 24.10.2018;
- che, tra l'altro, in materia di affidamento dei servizi legali, costante giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato parere nr. 2017 del 3.8.2018), ritiene tale materia regolata dalla disciplina degli appalti di cui al relativo Codice (D.lgs. nr. 50/2016);
- che l'art. 83 della richiamata normativa prevede, tra i requisiti, quello relativo alla *“capacità economica e finanziaria”* che sia proporzionata all'oggetto dell'appalto;

Palazzo di Giustizia • Piazza Enrico De Nicola • 70132 BARI
Tel. 080 5749154

e-mail: info@ordineavvocati.bari.it - pec: ordine@avvoocatibari.legalmail.it



ORDINE degli AVVOCATI di BARI
Palazzo di Giustizia
BARI

Il Consigliere Segretario

- che effettivamente tale requisito appare non solo conforme alla normativa vigente ma, anche, congruo rispetto all'oggetto dell'appalto che prevede un'attività di investimento "*dal valore iniziale di circa 1 miliardo di Euro*" (art. 1, all. 2, capitolato);

TUTTO QUANTO PREMESSO

il Consiglio, pur conservando la contrarietà rispetto alla disciplina di cui innanzi nel momento in cui configura il servizio legale in oggetto quale esercizio attività di impresa, snaturando la figura dell'avvocato quale professionista tipicamente riconducibile ai connotati di cui alla L. n. 247/2012,

RITIENE

che le precisazioni tempestivamente fornite dal Presidente della Cassa Forense abbiano fugato i dubbi, almeno sotto il profilo esclusivamente normativo, precedentemente nutriti ed espressi con i rilievi circa la legittimità della previsione del requisito del fatturato minimo.

Si comunichi a Cassa Forense, C.N.F., O.C.F., ai delegati di Cassa Distrettuali ed agli Ordini Forensi d'Italia".

L'occasione mi è gradita per inviare i miei migliori saluti.

Antonio Benegiamo
